Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 410 CSAT 28 del 15 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI
Riunione del giorno 15 aprile 2022 svolta in videoconferenza
E' presente, da remoto, il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 115/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. 1946 IGEA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Cassaro Riccardo.
Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: 1946 Igea – Jonica F.C. del 10.04.2022.
C.U. n 402 del 12.04.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l'A.S.D. 1946 Igea, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal proprio tesserato è avvenuto nel corso di un normale contrasto di gioco e che non era volontà di quest'ultimo di arrecare danno all'avversario ed a tal fine produce un video che comproverebbe quanto fin qui sostenuto.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 61 C.G.S. il quale stabilisce che le immagini audiovisive possono essere utilizzate a condizione che offrano piena garanzia tecnica e documentale, e qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
Nel merito, letto il referto di gara e lo specifico supplemento chiesto all'arbitro a chiarimento, si rileva che al 45' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Riccardo Cassaro perché colpiva volontariamente con una gomitata al volto un calciatore avversario dopo che lo stesso aveva allontano il pallone.
In ragione di quanto sopra il reclamo va respinto poiché la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione irrogata dal giudice di prime cure nel minimo editale previsto dall'art. 38 C.G.S. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione non ricorrendo alcuna delle attenuanti previste dall'art.13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA